

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a
procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- * Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – *art.14 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.*
- * Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – *art.24 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.*
- * *Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.*

Il/la sottoscritto/a...**LUIGI FAVALE**

PRESENTA

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al Progetto, sotto indicato

ID: Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM) 10099

Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico industriale con impianto di accumulo e delle opere connesse denominato "Poggio del Mulino", della potenza complessiva di 46,2 MW, sito in Valentano (VT) e Latera (VT).

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro: CUMULABILITA' degli IMPIANTI e RAGGIUNTI OBIETTIVI REGIONALI di PRODUZIONE di ENERGIA RINNOVABILE per il 2030

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- * Ambiente idrico
- * Suolo e sottosuolo
- * Rumore, vibrazioni, radiazioni
- * Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- * Salute pubblica
- * Beni culturali e paesaggio
- * Monitoraggio ambientale

PREMESSA

Prendiamo atto che sebbene nella PARTE IV “*INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO*” delle Linee Guida nazionali in materia di autorizzazioni (D.M. Sviluppo Economico del 10.09.2010) al punto 16.1. lettera g) sia consigliato “*il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti*” tra i requisiti per la valutazione positiva dei progetti, la Proponente non ne abbia tenuto minimamente conto, infatti il suo progetto è stato conosciuto dalle popolazioni locali soltanto dopo la pubblicazione nel sito del Mase.

OSSERVAZIONI

1. OSSERVAZIONE.

Le **LINEE GUIDA NAZIONALI** per la PROMOZIONE e AUTORIZZAZIONE degli IMPIANTI a FONTE di ENERGIA RINNOVABILE (da ora FER) di cui al **D.M SVILUPPO ECONOMICO del 10.09.2010** (da ora “Linee Guida”) nella “*Parte III PROCEDIMENTO UNICO* al punto 13 citano i “*Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica*” e tra quelli “fermi” viene annoverato il punto 13.3 dove viene chiarito che “*Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica*”. Considerato che la Proponente nel documento EPD0004A0 che illustra la *Carta dei vincoli dell'area – aree non idonee all'installazione di impianti eolici* non ha segnalato alcun vincolo, questa mancanza evidenzia che la Soprintendenza competente per territorio non è stata consultata oppure il vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico “*Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici*” all'interno del quale ricadrebbe l'impianto eolico industriale “Poggio del Mulino” è stato ignorato per altre cause.

2. OSSERVAZIONE.

Sulla base di quanto affermato nell'Osservazione n. 1 si ritiene che l'**Istanza di valutazione di impatto ambientale del progetto eolico industriale “Poggio del Mulino”** sia improcedibile perché lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione Paesaggistica non hanno preso in considerazione il vincolo di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs n. 42/2004 “*Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera..*” citato di cui si parlerà in maniera più dettagliata nell'Osservazione n. 4.

3. OSSERVAZIONE: AREA NON IDONEA all'INSTALLAZIONE dell'IMPIANTO EOLICO e INCOMPATIBILITA' PAESAGGISTICA.

La proponente a pag 18 del Documento ... “Sintesi non tecnica” afferma: “*Codice del Paesaggio D.Lgs. 42/04: Dall'analisi svolta si evince come gli aerogeneratori in progetto e le loro pertinenze, la stazione elettrica Terna e l'impianto di accumulo non interferiscono con aree tutelate ai sensi del Codice. Le uniche interferenze riguardano il percorso dell'elettrodotto interrato che in alcuni tratti rientra nelle zone di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua per come definiti dall'art. 142 lettera c) del citato D.Lgs. 42/04. Il cavidotto interrato AT attraversa in due diversi punti il “Fosso Olpetta e Lago di Mezzano”. Il percorso dell'elettrodotto intercetta in alcuni punti anche percorsi panoramici (Art. 3 I bis e I6 L.R. 24/1998) e protezione delle aree boscate di cui alla lettera g del D.Lgs 42/04. Ad ogni modo si precisa che l'interferenza è rappresentata dalla posa interrata di elettrodotto sottostrada.*”. Come già anticipato appare evidente che la proponente abbia redatto il progetto con approssimazione senza tener conto dei vincoli esistenti anche di notevole interesse pubblico e delle loro tutele come verrà dettagliato in seguito.

a) AREE NON IDONEA ex Articolo 20 comma 8 lettera c quater del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.

La proponente sostiene quindi che sull'area interessata dal progetto eolico industriale "Poggio del Mulino" non esistano vincoli legati al Patrimonio Culturale ex Decreto Legislativo n. 42/2004. Si evidenzia che l'impianto eolico industriale citato non solo ricade all'interno del perimetro di un bene di notevole interesse pubblico e quindi in area non idonea all'installazione di impianti ad energia rinnovabile ma come è desumibile dalla cartografia presentata dalla proponente l'impianto con tutti i suoi sette aerogeneratori anche se non esistesse il vincolo dell'*ambito paesaggistico, geologico ... dell'orlo della Caldera di Latera* ignorato dalla proponente ricadrebbe comunque nelle fasce di rispetto dei tre km dai beni di notevole interesse pubblico "Conca del lago di Bolsena" e "Conca del Lago di Mezzano e territorio circostante". Ma la non idoneità dell'area non sarebbe certificata soltanto da questi due ulteriori vincoli ma anche dalle fasce di rispetto della Parte seconda del Codice dei Beni culturali e precisamente dal Centro Storico del Comune di Valentano, dalla Rocca Farnese e Giardino annesso ed altri Palazzi, Chiese e Case storiche presenti nel centro abitato, tutti beni di interesse culturale dichiarato. Quindi l'impianto eolico industriale denominato "Poggio del Mulino", toponimo che individua tra l'altro un sito archeologico dei tanti della Caldera di Latera, si verrebbe a trovare in un contesto paesaggistico, culturale e storico con il quale non avrebbe nulla da condividere, si caratterizzerebbe pertanto come elemento estraneo ed avulso anche dalla realtà storica ed economica del luogo e dalla sua identità culturale.

Se non bastassero tutti i Beni Culturali e Paesaggistici con i quali impatterebbe l'impianto industriale "Poggio del Mulino", a consacrare la inidoneità dell'area intervengono diverse sentenze della Massima Magistratura amministrativa.

Infatti, "Il Consiglio di Stato con la sua Sezione IV, con due sentenze del marzo del 2022 la numero 2242 e la numero 2243 e la sentenza di febbraio 2021 la n. 1156 sebbene per casi e motivazioni diversi ha sentenziato che ***l'inidoneità delle aree si concretizza nei casi nei quali le aree interessate dagli interventi siano effettivamente interessate da vincoli di carattere paesaggistico o culturale***". Infatti nelle sentenze nn. 2242 e 2243 si legge: "... il MIBACT, quale "Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali" (cfr. art. 14-quinquies, l. n. 241 del 1990), può legittimamente svolgere l'opposizione avanti il Consiglio dei Ministri soltanto allorché decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente ***lesive di beni già dichiarati***, nelle forme di legge, ***di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e, per tale ragione, sottoposti a forme, più o meno incisive, di protezione*** (ovvero, altrimenti detto, ad un regime giuridico speciale), ***con contestuale riduzione*** (che può spingersi sino alla ***radicale nullificazione***) ***delle facoltà di iniziativa privata***. ...***Un'opposta conclusione, ritiene il Collegio, priverebbe l'azione amministrativa di un riferimento oggettivo e giuridicamente vincolante***".

Nella sentenza n. 1156 del 08.02.2021 viene espresso lo stesso concetto: " 7.1. Orbene, tali osservazioni, unitariamente considerate, non disvelano un vizio della funzione: l'esposta posizione contraria all'intervento, infatti, si è basata su plurimi e convergenti elementi di fatto, la cui complessiva e motivata considerazione da parte dell'Amministrazione competente in tema di tutela dei valori paesistici, investita in materia di ampia discrezionalità valutativa, non lascia emergere un difetto istruttorio, né, tanto meno, motivazionale... 7.3. Di converso, ***il favor ordinamentale per la geotermia non oblitera le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, corollario diretto dei principi costituzionali fissati dagli articoli 9, 32 e 117 Cost.:*** difettano, invero, disposizioni che, in subiecta materia, consentano la deroga alle ordinarie forme di tutela dei valori in discorso, il cui primario rilievo costituzionale esclude, sotto altro aspetto, che si possa pervenire a tale risultato in via interpretativa... 9...*a prescindere da tale considerazione, comunque, il parere della Soprintendenza (recepito dal MIBACT e, quindi, dalla conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri) mirava a*

valorizzare non specifiche e puntiformi emergenze, bensì il diffuso e complessivo rilievo storico-archeologico dell'area in questione, che, secondo il motivato avviso dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, il cui merito è sottratto al sindacato giurisdizionale, esprime nel suo insieme un'importante testimonianza del passato remoto della Penisola". Date le incompatibilità con beni paesaggistici di notevole interesse pubblico e con Beni culturali di Valentano appena enunciati a poco serve se l'area in cui è progettato l'impianto eolico "Poggio del Mulino" è classificata dalla Tavola A del PTPR come paesaggio agrario continuità e in piccola parte agrario di valore, sistemi nei quali il PTPR del Lazio prevede la compatibilità con delle limitazioni per questa tipologia di impianti industriali. Va anche segnalato che alcune zone dell'impianto sono confinanti con il paesaggio naturale dove questo tipo di impianto è incompatibile.

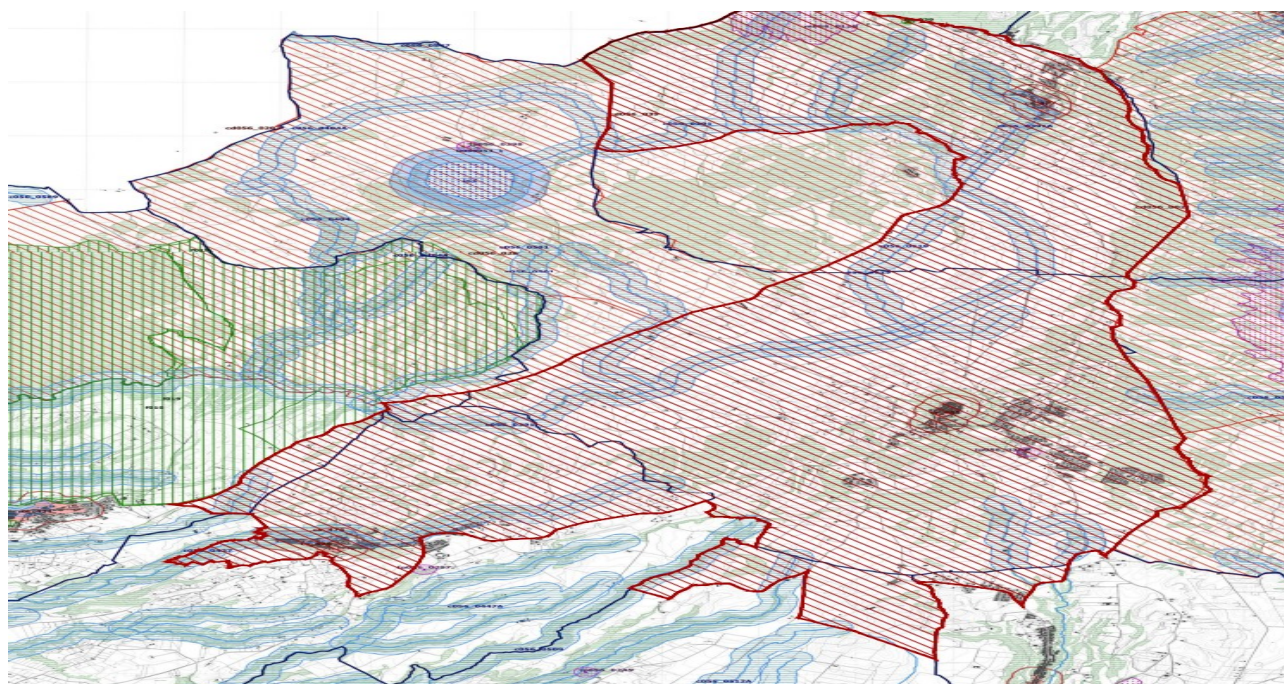
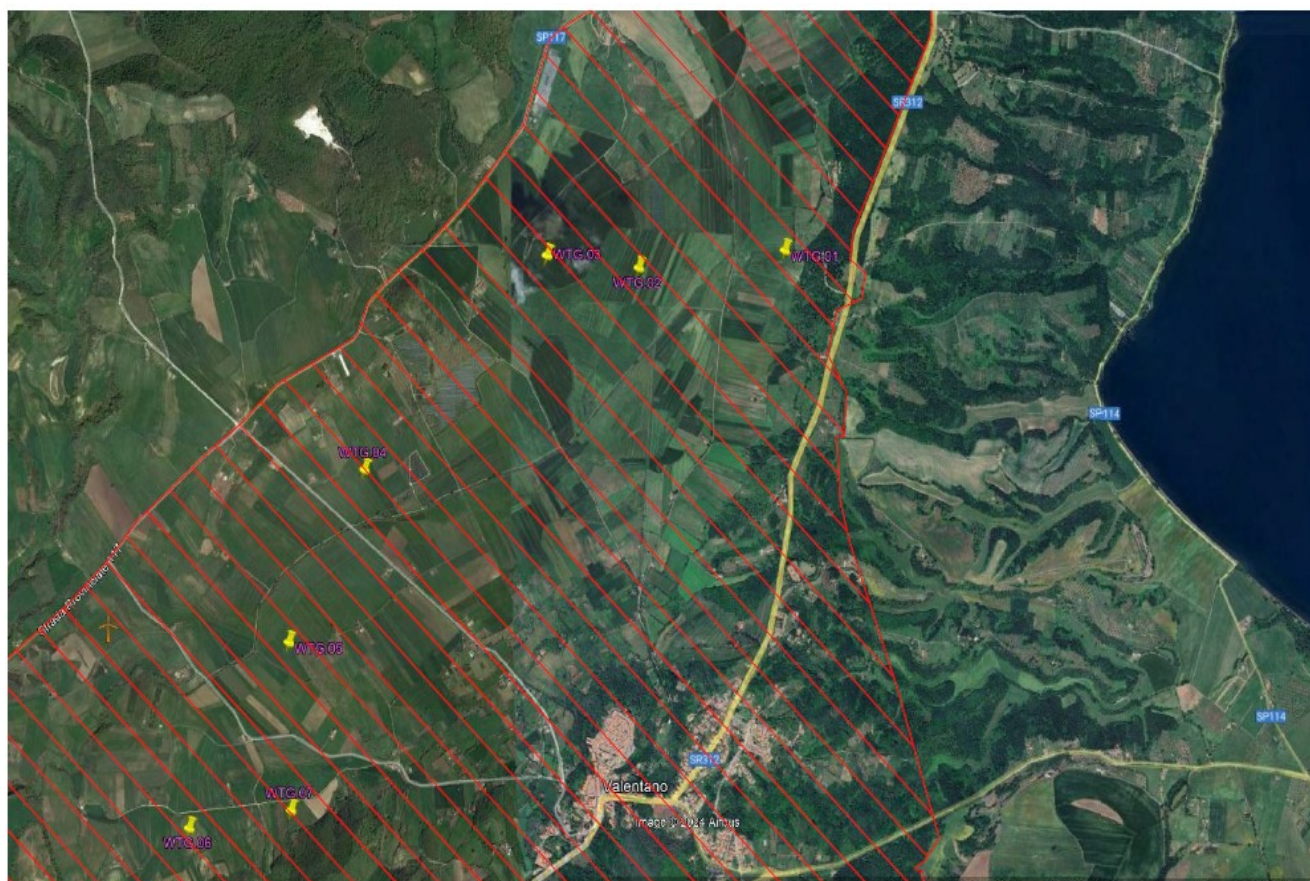


Immagine n. 1. Cartografia del nuovo vincolo "Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici" in cui ricade l'impianto eolico "Poggio del Mulino".

Come è illustrato nell'immagine si ribadisce che l'impianto eolico "Poggio del Mulino" ricade **completamente** all'interno del perimetro di questo nuovo vincolo di notevole interesse pubblico e quindi come affermato dal Consiglio di Stato nelle sentenze citate, l'impianto è insediato in area non idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c quater del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. Si evidenzia inoltre che il Vincolo dell'Orlo della Caldera di Latera ha cucito insieme i due vincoli enunciati e già esistenti della Conca del Lago di Bolsena (D.M. 24.10.1960 e D.M. 22.05.1985) e la Conca del lago di Mezzano e territorio circostante (DM 22.05.1976 "Conca del Lago di Mezzano e territorio circostante" e DM 22.05.1984 "Selva del Lamone") testimoniando se ce ne fosse stato ancora bisogno il notevole pregio paesaggistico di tutta l'area. Pregio paesaggistico arricchito dal valore naturalistico della confinante Riserva Naturale della Selva del Lamone con la sua Area Contigua e i vari siti Natura 2000 e le due aree di importanza internazionale per gli uccelli, IBA 099 Lago di Bolsena e la 012 Selva del Lamone. Da non dimenticare che la Caldera di Latera dove insisterebbe l'impianto è una zona molto ricca di siti archeologici. Inoltre, si segnala anche l'impatto sulle tradizioni agroalimentari con la zona dell'olio extravergine di oliva DOP Canino e del Pecorino Toscano DOP e altri pregiati prodotti tipici locali del Biodistretto del Lago di Bolsena.

Per illustrare la posizione dei sette aerogeneratori all'interno del perimetro del vincolo dell'"Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera.." si produce apposita cartografia.



Perimetro area di notevole interesse pubblico

ALLEGATO 2

Aerogeneratori WTG.

Non da ultimo, si vuole sottolineare anche l'importanza storica e archeologica che ha la Caldera di Latera ed i suoi Centri Abitati presenti da almeno un millennio con la loro struttura urbanistica giunta pressoché integra fino ai giorni nostri, in primis Valentano il Comune più impattato dal progetto "Poggio del Mulino" (a tal proposito tra le tante pubblicazioni confronta, Petitti P. e Rossi. F. (a cura di), *Preistoria di un paesaggio. La Caldera di Latera e il territorio circostante* - SIMULABO Quaderni n. 16 del 2012 e Luzi. R. *Il Giglio e la Rosa, Ceramiche Farnesiane Di Scavo Dalla Rocca Di Valentano*, Editoriale Umbria 1993). **Stesso discorso si può fare per la struttura paesaggistica e agricola come testimoniano anche i vincoli già citati.** Appare ancora più chiara quindi l'incompatibilità che assumerebbe l'installazione di un impianto industriale a vasta estensione territoriale come l'eolico "Poggio del Mulino". A riguardo si riporta un passo illuminante della sentenza del Consiglio di Stato n.1156 del 08/02/2021 che riconosce la giusta motivazione del parere espresso dalla Soprintendenza sul rapporto tra impianti a vasta estensione territoriale e incompatibilità paesaggistica e culturale:

" 7. Dal punto di vista sostanziale, il Collegio rileva che il parere negativo della Soprintendenza, integralmente recepito dal MIBACT, evidenziava quanto segue:

- l'assoggettamento dell'area a vincolo paesaggistico;

- la tradizionale vocazione agricola della stessa (“uno degli ultimi esempi regionali di realtà agricola, in equilibrio con l’ambiente, che si è mantenuta integra”), i cui tratti caratteristici (“l’armonica integrazione fra la natura e le opere realizzate dall’uomo”) sarebbero ancora pienamente percepibili;
- la valenza archeologica dell’area, “interessata da un’articolata situazione di presenze che si scaglionano cronologicamente, sia pure con modalità di occupazione diverse legate a differenti periodi, in un arco cronologico amplissimo, dalla Preistoria al pieno Medioevo e oltre”;
- il fatto che l’impianto (“peraltro di grandi dimensioni: metri 100 x 38 x 10”) “provocherebbe un impatto negativo con il patrimonio archeologico e andrebbe a compromettere irrimediabilmente, nella sua qualità di bellezza panoramica, il paesaggio e l’ambiente riconosciuti di notevole interesse pubblico”, sia perché, nonostante gli accorgimenti previsti dalla società, sarebbe “visibile, per il particolare andamento del terreno che non consente mitigazioni, dalle strade provinciali, comunali e vicinali che attraversano l’area”, sia perché “tutte le soluzioni di tracciato (aereo o interrato) proposte per la realizzazione dell’elettrodotto che dovrebbe collegare l’impianto alla cabina primaria ... tagliano zone di elevata sensibilità paesaggistica ed archeologica”.

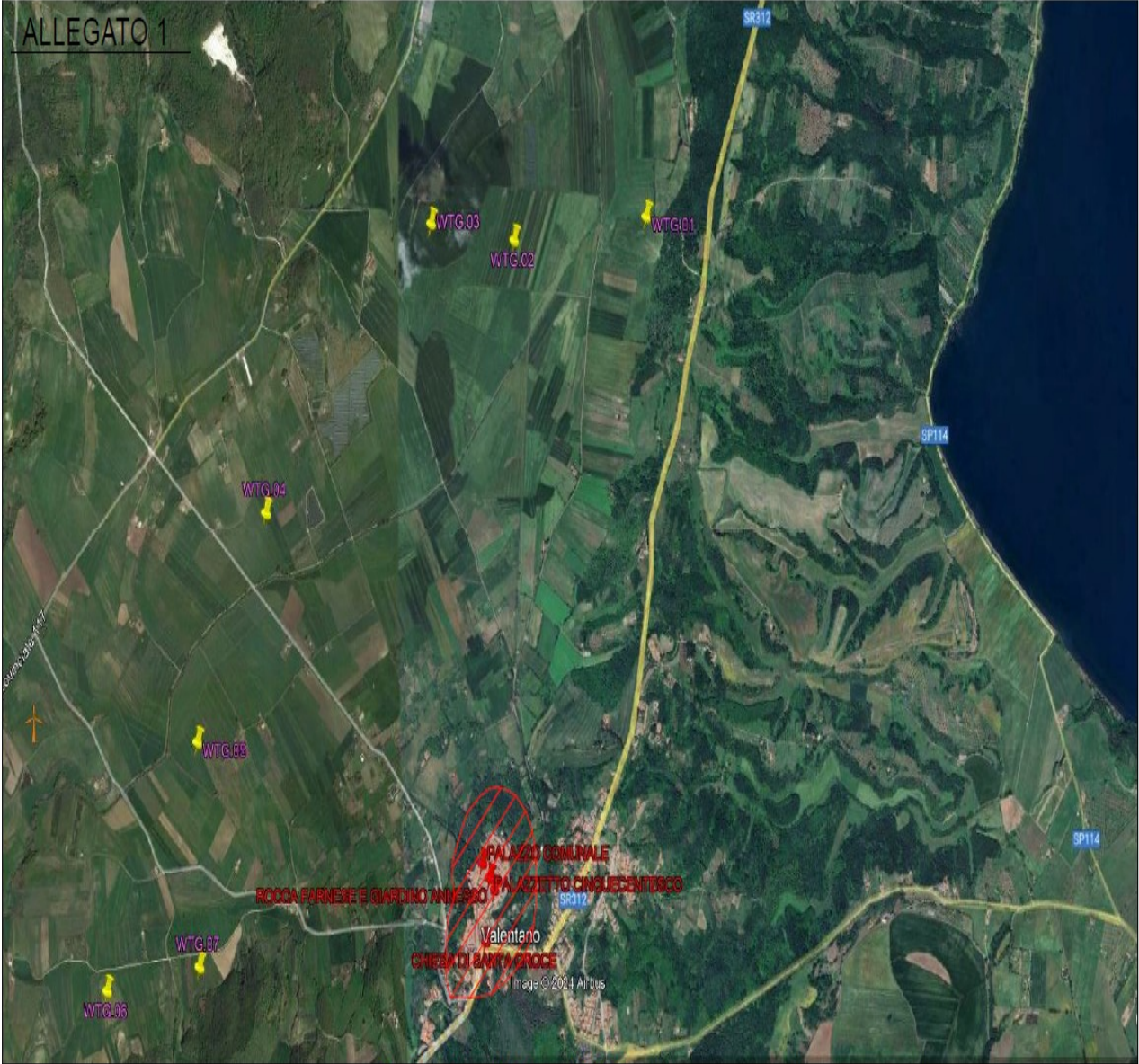
Questo concetto giuridico, ripreso molte volte dai TAR regionali, è stato ribadito anche in una recentissima sentenza di quello della Sardegna:” 9. *Procedendo dunque ad esaminare le motivazioni che hanno condotto al giudizio di negativo di compatibilità ambientale del progetto, in primo luogo la Soprintendenza, chiarito che “l’impianto si inserisce in un contesto storico archeologico di grande pregio, che mostra una forte occupazione antropica che dalla preistoria arriva all’età storica, grazie anche alla forte vocazione agricola del terreno che lo rende favorevole all’insediamento umano. Per l’età del Bronzo, si rileva la forte compenetrazione tra il contesto geomorfologico e l’edificato, che si posiziona prevalentemente su siti d’altura”* (Cfr. TAR Sardegna, Sezione I n. 00258/2024 del 05.04.2024)

D.M. dello Sviluppo economico del 10.09.2010 “Linee guida nazionali”.

Le Linee guida nazionali “per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” definite nel Decreto Ministeriale del 10.09.2010 e ss.mm.ii” affida alle Regioni la funzione di individuare con legge le aree idonee e non idonee. Infatti, la Parte IV al punto 17.1 chiarisce che “...*L’individuazione della non idoneità dell’area è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”.* In particolare, nelle aree individuate come non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all’autorizzazione per l’insediamento dell’impianto FER diviene alta”. Questa previsione è stata confermata anche dall’art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di Delegazione europea) sull’attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili che prevede l’emanazione di una specifica “disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi”. La idoneità delle aree già degradate e artificializzate è stata poi ribadita dall’art.20 com 3 del D.Lgs n. 199/2021 e ss.mm.ii.Nel caso dell’impianto eolico “ Poggio del Mulino” si può dire che le raccomandazioni presenti nelle normative nazionali riportate non siano state assolutamente ascoltate considerando che l’impianto addirittura è stato progettato direttamente all’interno del perimetro di un bene paesaggistico di notevole interesse pubblico e nelle fasce di

rispetto di altri due beni di notevole interesse pubblico le Conche dei laghi di Bolsena e di Mezzano nonché dei Beni culturali rappresentati dal Centro Storico di Valentano ed altri beni di dichiarato interesse culturale. E'per questo motivo che ha un'altissima probabilità di ricevere un rifiuto dell'autorizzazione visto che si trova al centro di un'ampia area vincolata per il suo notevole interesse pubblico.

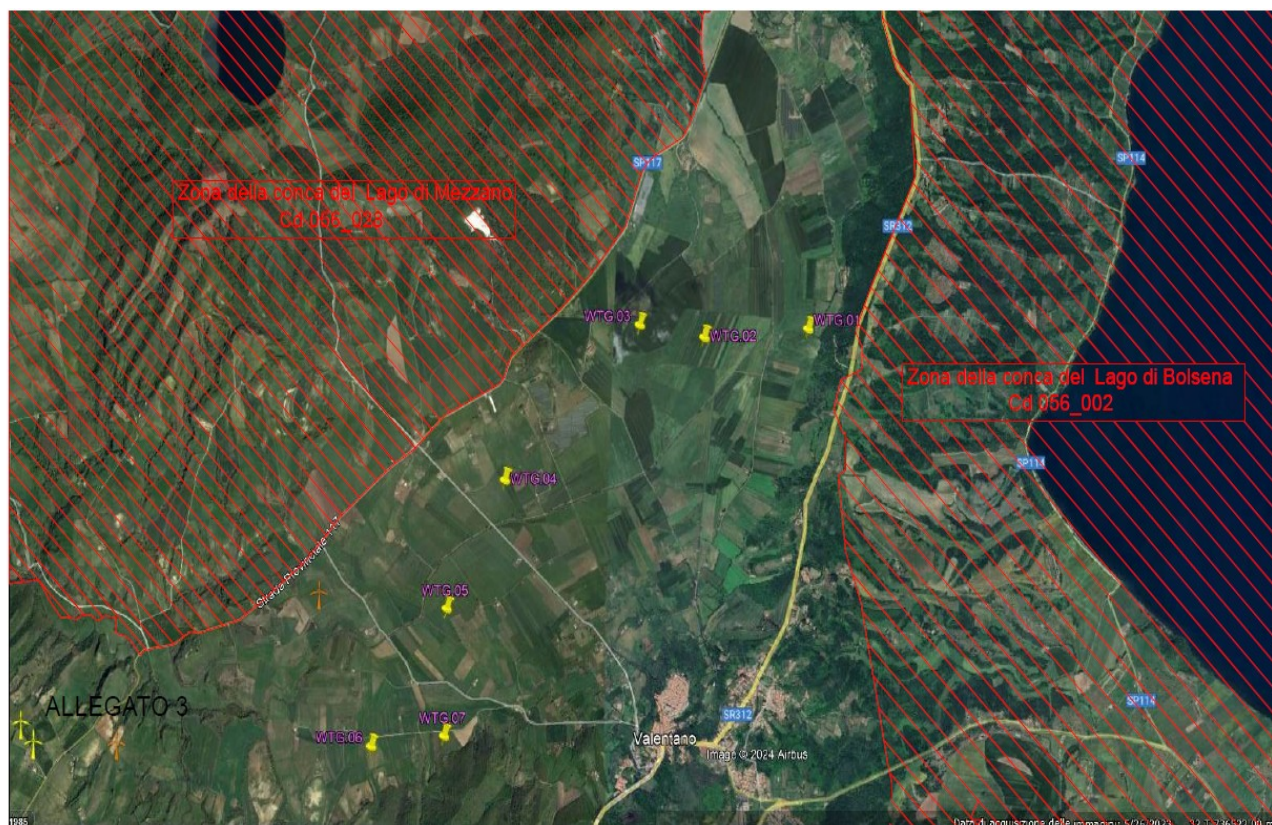
A tale proposito si riportano in cartografia gli impatti dei sette aerogeneratori nelle fasce di rispetto di 3 km dal Centro Storico di Valentano, da altri Beni Culturali di interesse culturale dichiarato. ***MAPPA***



Aerogeneratori	Beni culturali D.lgs 42/04 (Distanze in mt. degli areogeneratori)				
	Centro storico Valentino	Palazzo Comunale	Palazzetto cinquecentesco	Rocca Farnese e giardino	Chiesa di Santa Croce
WTG.01	2.700,00				
WTG.02	2.350,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	
WTG.03	2.400,00	2.700,00	2.800,00	2.850,00	
WTG.04	1.900,00	2.150,00	2.250,00	2.300,00	2.400,00
WTG.05	2.000,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
WTG.06	2.400,00	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
WTG.07	1.750,00	2.100,00	2.100,00	2.150,00	2.050,00

Anche la giurisprudenza amministrativa valutando pareri ed osservazioni motivati, puntuali e concreti a sostegno delle Tutele del Patrimonio Culturale e Paesaggistico ha confermato questa previsione di diniego delle autorizzazioni (ex multis Sentenza TAR Sardegna Sez II, 30.01.2024, n. 63 e Consiglio di Stato Sez IV 4 aprile 2022, n. 2464; Consiglio di Stato Sezione VI 23 settembre 2022, n. 08167).

Si riportano anche gli impatti nelle fasce di rispetto di 3 km dei due Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico “Conche dei laghi di Bolsena e Mezzano”. **MAPPa n. 2**



Aerogeneratori	Beni paesaggistici D.lgs 42/04 (Distanze in mt. degli aerogeneratori)	
	Zona della conca del lago di Bolsena	Zona della conca del lago di Mezzano
WTG.01	450,00	1.850,00
WTG.02	1.300,00	1.100,00
WTG.03	1.900,00	600,00
WTG.04		750,00
WTG.05		1.200,00
WTG.06		1.500,00
WTG.07		1.900,00

Inoltre, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è proteso, oltre alla garanzia delle tutele, anche al bilanciamento dei diversi valori e beni di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali, biodiversità, ecosistemi e ambiente e nel riconoscimento del maggior favore verso gli interessi pubblici rispetto a quelli privati. Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023 sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. *“La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale, la qual cosa giustifica il complesso e articolato sistema di protezione che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei principi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale”.*

E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : *“Nello specifico campo d'interesse della vicenda, se è innegabile che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, “specialmente in vista del contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio. Nell'esercizio della funzione di tutela, l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l'ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento”* (TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).

Concludendo, in considerazione dell'improbabile insediamento dell'impianto eolico industriale “Poggio del Mulino” che si caratterizzerebbe come elemento avulso da ogni singolo elemento paesaggistico, identitario, del contesto economico, storico, culturale, e in ragione di tutte le “esternalità negative” che causerebbe anche sulla vocazione agricola turistica del territorio, si ribadisce la richiesta di diniego dell'autorizzazione alla sua installazione.

4. OSSERVAZIONE SULLA SATURAZIONE DI TUTTA L'AREA VASTA DEL VITERBESE e la INCOMPATIBILITA' PAESAGGISTICA dell'IMPIANTO EOLICO “POGGIO del MULINO”.

Si evidenzia che l'aspetto più importante afferente alla tipologia di impianti eolici industriali attiene alla valutazione della **compatibilità paesaggistica e territoriale, che non può essere stabilita in modo aprioristico**. Un aspetto fondamentale che si collega alla compatibilità paesaggistica e al consumo di suolo riguarda la saturazione di tutta l'area del viterbese da impianti FER a vasta estensione territoriale come l'eolico, il fotovoltaico e geotermico. Saturazione che implica una palese ingiustizia dovuta principalmente alla disparità di trattamento tra cittadini della stessa regione e della stessa comunità statale e una conseguente legittima opposizione che trova sostegno nei principi costituzionali di proporzionalità e uguaglianza tra i cittadini italiani.

La provincia di Viterbo è ormai **satura di impianti FER, e questo dato di fatto trova una consacrazione normativa all'interno della DGR 171 del 12 maggio 2023**. Benché tale Delibera sia stata censurata da una delle tante proponenti di impianti eolici nel viterbese, il TAR Lazio ha accolto le Ragioni dell'Ente pubblico (<https://www.tusciaweb.eu/2023/12/tar-ragione-alla-provincia-limpianto-eolico-montalto-castro-non-si-fara/>).

La ratio del concetto di *saturazione* è infatti di stabilire una **distribuzione proporzionata** degli impianti citati. I deliberati della Regione Lazio traducono il dovere di equa ripartizione delle fonti FER sul territorio. E di questo dovere ne costituisce testimonianza anche l'art. 20 del D.Lgs 199 del 08.11.2021 ove si riferisce espressamente alla “massima porzione di suolo occupabile” dagli impianti. Una recentissima sentenza del TAR Umbria recita infatti:

Le disposizioni dell'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che, nello stabilire i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, proprio in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l'impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell'art. 20).

Dunque, **proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone** (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), **che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare** che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini **un eccessivo consumo di suolo**. (T.A.R. Umbria, Sez. I 6 novembre 2023, n. 613.)

A riguardo dell'impianto “Poggio del Mulino”, non diversamente da altri, si può affermare con certezza che verrebbe ad insediarsi in un'area già satura di impianti FER come testimoniano oltre agli aerogeneratori e fotovoltaici industriali già installati a Piansano, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Latera e Cellere e anche quelli, compresi i geotermici, in progetto o approvati da poco tempo senza considerare quelli installati, in progetto e già approvati tra Arlena di Castro, Canino, Tessennano, Tuscania, Tarquinia e non da ultimo visto l'altissimo contributo per il fotovoltaico già installato e l'eolico approvato e in progetto.

Si allegano i files degli impianti eolici esistenti, in progetto ed approvati che mostrano il cumulo e l'intervisibilità degli impianti eolici nell'area vasta del viterbese e zone di confine Umbria e Toscana. (Cfr. Allegato C-immagini n. 1 e 2). Per il cumulo e la saturazione della Tuscia da impianti FER si allega anche il file che dettaglia il notevole numero e le diverse località nelle quali sono presenti e sono stati progettati dal 2008 al 2023 (Cfr. Allegati A e B).

Il testo centrale della pronuncia sopra riportata come tutte le altre pronunce analoghe e la saturazione della Tuscia induce ad una valutazione negativa del progetto ed alla sua collocazione nel territorio.

La Regione Lazio ha emanato diverse delibere di Giunta e di Consiglio che danno un **preciso indirizzo politico amministrativo ed offrono dati preziosi sulla attuale situazione di sperequazione degli impianti FER, in particolare quelli fotovoltaici ed eolici**. Si ricorda che la

D.G.R n 390 del 2022 del Lazio **ha stabilito che la tipologia stessa di impianti come, nella fattispecie, quello di " Poggio del Mulino" sono ad alto impatto complessivo sia dal punto di vista paesaggistico a causa dell'impatto visivo, sia da quello ambientale per il consumo di suolo.**

Per queste ragioni esso presenta delle incompatibilità con vari sistemi di paesaggio presenti nella zona, e in particolare con il paesaggio naturale visto che il progetto è collocato in una zona di paesaggio agrario di continuità dove sono previste compatibilità con limitazione e soprattutto in zona estremamente vincolata ai sensi dell'art. 136 del CBC per il suo notevole pregio paesaggistico e culturale.

La Regione Lazio nella Deliberazione di Giunta n. 171 del 12/05/2023 ha inoltre sancito che la Provincia di Viterbo ha già abbondantemente assolto alla sua quota parte di produzione di energia elettrica tramite le Fonti di Energia rinnovabile per il 2030.

Infatti, ha ribadito che:

*“**gli obiettivi al 2030** declinati nel Piano Energetico Regionale per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra **sono stati conseguiti ...mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0”**; Con questo atto si delibera tra le altre cose “ di stabilire, al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l'avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 **un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province**, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione”.*

Anche la **Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 395/2022**, nuovo Piano Energetico Regionale (pp. 103-104), chiarisce che la Provincia di Latina e quella di **Viterbo sono al di sopra della media nazionale per i livelli raggiunti nella produzione di energia elettrica anche attraverso gli impianti fotovoltaici. Tali livelli hanno superato non solo i traguardi previsti per il 2030, ma anche quelli per il 2050.**

Oltre a quanto sopra indicato e puntualmente riportato, si fa anche rilevare - in rispetto del principio di derivazione unionale del Burden Sharing (Direttiva UE 2018/2001 aggiornata dalla Direttiva 2413/2023) recepita dal Decreto Ministeriale 15/03/2012 (*Burden Sharing*) dello Sviluppo economico “*Definizioni e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di FER ...*” (art. 37 co. 6 del Decreto Legislativo n. 28 del 2011) e dal D.M 11/05/2015 dello stesso dicastero ai sensi del quale viene predisposto dal GSE con il supporto di ENEA il documento del monitoraggio degli obiettivi sugli impieghi di FER assegnati alle Regioni.

Al Burden Sharing di derivazione unionale si deve legare, come già detto, in maniera imprescindibile il principio di eguaglianza garantito dalla nostra Costituzione ed il principio di proporzionalità che devono informare nel profondo la distribuzione e il numero degli impianti tra le regioni e tra le diverse province che le compongono sulla base di principi, criteri e modalità basati su equità e ragionevolezza. Ora se è vero che la Direttiva UE 2413/2023 (Red III) ha innalzato gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 da parte degli Stati e quindi delle Regioni è altrettanto vero che la Regione Lazio aveva già raggiunto gli obiettivi del 2030 nel 2023 e soprattutto la Provincia di Viterbo ha dato il contributo più alto come ampliamento documentato nella presente Osservazione.

Nell'ambito del territorio provinciale i Comuni dell'area (Ischia di Castro, Farnese, Latera, Valentano, Cellere, Piansano, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Tuscania, Montalto di Castro e Tarquinia) in cui si verrebbe ad inserire l'impianto eolico " Poggio del Mulino" hanno **dato un enorme contributo alla percentuale di impianti FER proprio nel settore dei pannelli fotovoltaici, geotermici, con consistente presenza anche di impianti eolici** nonostante il contesto paesaggistico e territoriale sia caratterizzato da quelle peculiarità e vincoli che rendono altamente improbabile l'autorizzazione dei progetti FER ai sensi della Parte IV delle Linee Guida nazionali (D.M del 10.09.2010).

Questa zona della Provincia di Viterbo è particolarmente vocata allo sviluppo turistico per la presenza di una Riserva Naturale regionale Selva del Lamone, della Città di Castro, di Pitigliano, delle Terme di Saturnia, di Sorano, per la sua vicinanza al Lago di Bolsena ed alla costa tirrenica (Montalto e Tarquinia) e alla Città dei Papi, capoluogo di provincia. Territorio pianeggiante con grandi potenzialità ed opportunità offerte da un'agricoltura di qualità come testimonia la presenza di tre Biodistretti riconosciuti dalla Regione Lazio, il Biodistretto Lago di Bolsena che comprende il territorio dove è ubicato l'impianto "Poggio del Mulino", il confinante Biodistretto Colli etruschi (Tuscania e Montalto di Castro) e poi poco lontano il Biodistretto della Maremma e dei Monti della Tolfa.

Ai fini di rendere esaustivo l'effetto cumulo degli impianti FER (eolico, fotovoltaico e geotermico) nel bacino visivo che interessa la zona descritta si evidenzia che lo **Studio di impatto ambientale della proponente non è esaustivo perché limita il cumulo ad un'area molto limitata e soprattutto ha ignorato completamente un vincolo di notevole interesse pubblico nel cui perimetro ricade l'impianto (Cfr. Figura n. 1).**

A sostegno di quanto affermato fino ad ora sugli impianti FER, e sul loro effetto cumulo sul paesaggio, sul territorio e sulle vocazioni economiche locali si cita un passo della DGR Lazio n. 390/2022 (pagina 25) (Individuazione delle AREE NON IDONEE):

"Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull'identità e riconoscibilità dei luoghi".

In estrema sintesi, in ossequio al principio di uguaglianza e di proporzionalità garantiti dalla Costituzione, in considerazione dell'effetto cumulo dei numerosi impianti FER e della conseguente saturazione della Provincia di Viterbo e in particolare della Maremma Laziale, al fine della minimizzazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico particolarmente pregiati nell'area e sulle tradizioni agroalimentari e le enormi potenzialità di produzioni agricole di qualità dimostrata dalla presenza di tre biodistretti, si chiede il diniego dell'autorizzazione all'insediamento dell'impianto eolico "Poggio del Mulino".

5) OSSERVAZIONE: IMPATTI CUMULATIVI

Riguardo al cumulo degli impianti FER, le mappe prodotte dalla proponente nei documenti SIA0008A0 e SIA0009A0 riguardano soltanto una parte degli aerogeneratori che concorrono al numero complessivo, infatti come è meglio documentato nelle illustrazioni dell'Allegato n.1 immagini

1 e 2 prodotto da chi scrive si può vedere il reale e concreto cumulo degli impianti eolici della zona in cui si verrebbe ad insediare l'impianto "Poggio del Mulino".

Le carenze dei due documenti prodotti dalla proponente sono subito evidenti se si considera che in uno spazio che va da poco più di un km a tre km si trovano tre aerogeneratori delle stesse dimensioni del progetto eolico industriale "Vallerosa" in VIA presso la Regione Lazio, diversi impianti fotovoltaici esistenti anche più vicini e un altro denominato "Agricastro" di 61 ha in VIA al Mase così come un impianto geotermico pilota denominato "Latera" sempre in VIA al Mase (Cfr. Immagine n. 3 dell'Allegato 1).

Infatti, l'argomento del cumulo andrebbe affrontato con maggiore attenzione, considerando tutti i progetti di impianti FER (sia eolici, fotovoltaici e in questo caso anche geotermici) afferenti all'area intermedia e vasta oltre a quella di prossimità. A dimostrazione da quanto da noi sostenuto su cumulo e saturazione di impianti FER industriali nella provincia di Viterbo ed in particolare nell'area vasta comprendente i Comuni di Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Cellere, Latera e gli altri Comuni limitrofi si allega il documento "Lista impianti Tuscia dal 2008 a Agosto 2023", denominato allegato A, e il documento di AGGIORNAMENTO "Monitoraggio impianti Tuscia" febbraio 2024, denominato allegato B).

A sostegno si ricordano diversi riferimenti normativi, validati da un indirizzo giurisprudenziale noto, ove si sostiene la doverosa valutazione cumulativa non solo di progetti identici ma anche di progetti analoghi, generatori cioè di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si ricordano al proposito le disposizioni previste da:

- D.Lgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4), che reca **indicazioni normative sulla valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.**
- DLgs 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica, il quale stabilisce infatti che:

"Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282](#), per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale", affermando così un principio generale che impone una valutazione cumulativa laddove gli impianti FER (si parla di impianti in senso generico senza distinzione di tipologia) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area.

Su scala regionale (Lazio) l'All. A alla DGR Lazio n. 884 del 18 ottobre 2022 contenente disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, dispone che:

"La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: – i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti"

Si rileva quindi il carattere onnicomprensivo della norma, tanto statale quanto regionale, che **non distingue tipologicamente gli impianti (eolico, fotovoltaico, geotermico, biomasse ecc..) ma parla in modo complessivo di impianti FER.** La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per agganciarsi invece al criterio della vicinanza dell'area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce l'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/2006 il quale, parlando al **punto 2 di industria energetica ed**

estrattiva, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.

Si evidenzia anche, ad ulteriore supporto della necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area, quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive **all'art. 4 dell'allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell'assoggettabilità a VIA:**

“ 4.1. Cumulo con altri progetti.

*Un singolo progetto deve essere considerato **anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale**. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un **progetto unitario**, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: **una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato); una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).** “*

A riguardo il Giudice Amministrativo è intervenuto con numerose pronunce tra le quali è illuminante quella ove si afferma che:

“Con particolare riferimento alla valutazione della compatibilità ambientale di “Eolico con Fotovoltaico”, le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, “definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni”.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 19/06/2015.

Alla luce di questa sentenza e del DM n. 52 del 30 marzo 2015, le distanze sia tra gli aerogeneratori degli impianti “Poggio del Mulino” e “Vallerosa” sia tra questi e quelli fotovoltaici esistenti ed in progetto nonché con l'impianto geotermico si può ribadire l'incompatibilità ambientale degli impianti in progetto compreso l'eolico “Poggio del Mulino”.

Del resto, la valutazione cumulativa costituisce un principio immanente del sistema visto che le stesse linee guida di cui al DM 10.9.2020 prevedono che:

“nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;”

Sulla base delle distanze di 2 km evidenziate dal TAR di Lecce sezione I e di quanto previsto dalle linee guida nazionali si evidenzia che tutti e sette gli aerogeneratori sono ad una distanza di 2 km o leggermente superiore rispetto ad altri impianti fotovoltaici, geotermici o eolici.

Infatti, l'Aerogeneratore WTG 01 tra 900 e 1,9 km si cumula con impianti fotovoltaici e l'impianto geotermico “Latera”. L'Aerogeneratore WTG 02 ha nel raggio di una distanza compresa tra 300 e 1750 metri con impianti fotovoltaici e con l'impianto geotermico citato. L'Aerogeneratore WTG 03 a 590 dal WTG 02 si cumula ugualmente con l'impianto geotermico a 1300 metri ed a 600 metri con l'impianto fotovoltaico esistente nell'area. L'Aerogeneratore WTG 04 si cumula tra 250 e 700 metri con due impianti fotovoltaici. L'Aerogeneratore WTG 05 avrebbe a 1150 un aerogeneratore (VAL 7) delle stesse sue dimensioni del progetto eolico “Vallerosa” in VIA alla Regione Lazio e tra 1200 e 1600 metri 3 impianti fotovoltaici già insediati. L'Aerogeneratore WTG 06 a 1330 metri l'aerogeneratore VAL 7, a 600 metri la WTG 07 e tra 2300 e 2500 altri due aerogeneratori (FA 1 e FA 2) delle stesse sue dimensioni sempre del progetto eolico Vallerosa. Anche se ad una distanza di poche centinaia di metri superiore ai 2 km si troverebbe l'impianto fotovoltaico “Agricastro”. L'Aerogeneratore WTG 07 a 1600 metri l'aerogeneratore delle stesse sue dimensioni VAL 7 ed a circa 2 km un impianto fotovoltaico. Il cumulo di questi impianti si avrebbe all'interno di un poligono con un perimetro di poco più di 18 km.

Oltre alle incompatibilità ambientali derivanti dal cumulo degli impianti FER derivante dal loro numero e dalla loro vasta estensione territoriale si evidenziano anche le incompatibilità nel settore naturalistico. Infatti, le linee guida nazionali per la VINCA elaborate su direttive dell'Allegato G del D.P.R. n. 357 del 1997 e ss.mm.ii riportano i **“CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI”**. Nella *“Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A prevedono che “in questa fase dello Studio di Incidenza si inseriscono tutti quegli elementi utili a **rappresentare e comprendere il contesto territoriale** in cui si colloca il progetto, nonché si descrivono ed identificano tutte le azioni della proposta che, **isolatamente o congiuntamente con altri**, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000”*.

Considerando la vulnerabilità del contesto territoriale in cui si verrebbe ad insediare l'impianto eolico industriale “Poggio del Mulino” per quanto riguarda in particolare l'avifauna ed i chiropteri si ha la certezza che il cumulo degli impianti e la frammentazione degli habitat che ne deriva, una tra le principali cause di perdita della biodiversità, comporterà sicuramente degli effetti significativi sulla fauna, sugli habitat e sulle loro interrelazioni. Se poi consideriamo che nelle aree di prossimità, intermedia e vasta insistono tre ZPS “Caldera di Latera”, “Selva del Lamone” e “Lago di Bolsena e isole Bisentina e Martana”, nonché due IBA “lago di Bolsena” e “Selva del Lamone” si può constatare che il cumulo dei diversi impianti eolici in particolare: Farnese: impianto eolico industriale „Vallerosa“ 29,4 MW, ditta *Fri-El spa*; Ischia di Castro: impianto eolico industriale „Monte Marano“ 26,4 MW ditta *SKI 30 srl*; Ischia di Castro impianto eolico industriale 30 MW, ditta *Iris Rinnovabili s.r.l.*; Valentano-Latera: imp. eolico „Valentano- Cellere: Impianto eolico „Cellere“ 60 MW ditta *Iberdrola Renowables Italia*; - Capodimonte- Marta: impianto eolico „Capodimonte-Marta“ 60 MW ditta *Wind Energy2 srl*; - Onano: Impianto Eolico denominato “Montarzo” 68 MW ditta *Fri-El spa*; Pitigliano: impianto eolico „Rempillo“ 37,2 MW ditta *Sorgenia s.p.a.*. A questi bisogna aggiungere i 30 aerogeneratori dell'impianto eolico di Piansano da 60 MW e 30 aerogeneratori e tutte le altre pale

del “minieolico” distribuite tra Farnese, Ischia di Castro, Valentano, Capodimonte, Marta e Cellere per citare solo le più vicine. Questa foresta diffusa di acciaio creerà come verrà dettagliato in seguito delle incidenze negative sull’avifauna e sulla chiropterofauna. In ragione delle considerazioni esposte si chiede il diniego dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto eolico “Poggio del Mulino”

6) OSSERVAZIONE: STUDIO di INCIDENZA e VINCA.



Stralcio carta “Natura 2000” dal sito del ministero Ambiente che illustra la parte della Rete Natura 2000. Le zone con linee in blu sono le ZPS che comprendono le ZSC (parti con linee rosse). In verde l’area in cui è ubicato l’impianto eolico industriale “Poggio del Mulino”.

Innanzitutto va detto che nasce qualche dubbio sulla serietà ed accuratezza con cui sono stati realizzati gli studi relativi al progetto.

Nel documento SIA 0003A0 “Progetto Definitivo” apprendiamo infatti che *il Lazio è una regione autonoma a statuto speciale* (sic, pag. 28) e che il comune di Morcone si è trasferito dalla Regione Campania (provincia di Benevento) al Lazio e si trova ora in provincia di Viterbo, nelle vicinanze di Valentano e Latera, (Pag. 71) ...

Caratteristiche dell’impianto e sua collocazione

Dall’analisi delle schede tecniche dell’impianto si desume che le dimensioni delle installazioni dovrebbero essere particolarmente imponenti (n. 7 aerogeneratori aventi un diametro di rotore di 170 m. e un’altezza al mozzo di 115. m) e di conseguenza particolarmente intrusivi ed impattanti rispetto all’ambiente e al territorio in cui dovrebbero inserirsi.

Ubicazione rispetto a Parchi e Riserve Naturali

Con riferimento alla Relazione Generale (Elaborati di Progetto REL0001A0) della proponente, pag. 31 si constata come i riferimenti citati che dovrebbero fare riferimento alla normativa della regione Lazio siano **completamente errati o inesistenti**.

Si legge testualmente: *“Il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali è stato approvato con DA n. 970 del 1991 e censisce parchi e riserve naturali ricadenti all’intero del territorio regionale in attuazione della Legge Regionale n. 98 del 6 maggio 1981, come modificata dalla Legge 14 dell’agosto 1988”*.

Tali riferimenti sono completamente **sbagliati e fuori contesto** e si riferiscono alla normativa sui Parchi della Regione Siciliana (!) senza riferimento alla effettiva legislazione regionale della Regione Lazio su Parchi ed Aree protette che è invece incentrata sulla **Legge Regionale N° 29 del 06 ottobre 1997 "Norme in materia di Aree protette regionali"**.

Tali gravi errori e imprecisioni ripropongono ulteriori dubbi sulla serietà e scientificità con cui il documento in esame è stato redatto.

Si cita una distanza di 3,8 Km dalla Riserva Naturale Selva del Lamone che oltre ad essere Riserva naturale è un'IBA (N° 102), cioè un'Area di importanza Internazionale per l'avifauna, e una distanza di 1,8 Km dalla sua zona di rispetto (Area Contigua). Formalmente l'impianto si trova all'esterno dell'area protetta ma a distanze piuttosto ridotte da questa considerando la scala dell'Area intermedia e Vasta.

Ubicazione Rispetto ai Siti Natura 2000

Come evidenziato anche nei documenti della proponente i siti Natura 2000 più vicini alle opere in progetto sono:

- ZSC IT6010013 - Selva del Lamone, distanza 3,8 km;
- ZPS/ZSC IT6010011 - Caldera di Latera, distanza 1,4 km;
- ZPS IT6010056 - Selva del Lamone - Monti di Castro, distanza 3,2 km;
- ZSC IT6010012 - Lago di Mezzano, distanza 3,8 km;
- ZSC IT6010007 - Lago di Bolsena, distanza 4,3 km;
- ZPS IT6010055 - Lago di Bolsena ed isole Bisentina e Martana, distanza 4,3 km;
- ZSC IT6010041 - Isole Bisentina e Martana, distanza 7,8 km

Se è vero, come afferma la proponente (pag. 35), che le aree interessate dagli interventi in progetto risultano completamente esterne ai siti SIC/ZPS/ZSC tutelati da Rete Natura 2000, si può facilmente obiettare che, nonostante si trovi formalmente all'esterno di tali zone di protezione, proprio la localizzazione di detto impianto in una stretta fascia "libera" viene a qualificarlo come vera e propria barriera tra corridoi ecologici, specialmente in relazione all'avifauna e alle rotte migratorie tra diverse e importanti zone di protezione ai sensi della normativa regionale sulle Aree protette, siti IBA e Natura 2000.

Rileviamo inoltre che, oltre a quelli elencati sono presenti nell'area intermedia e vasta, altre zone di protezione (ZSC/ZPS) di notevole importanza come il Sistema Fluviale Fiora-Olpeta (IT6010017) e i Monti di Castro (IT6010016) che assumono particolare rilievo a riguardo delle rotte migratorie e delle direttrici di spostamento degli uccelli, che nello studio non vengono presi in considerazione, anzi, addirittura nemmeno citati.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato anche che nello studio sono stati analizzati solo i siti Natura 2000 più vicini all'impianto, sembra lecito affermare che l'analisi condotta non permette di escludere che il progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, possa avere incidenze significative sui siti Natura 2000 nell'area intermedia e vasta.

Anche volendo restringere l'analisi alle zone di protezione più prossime, considerando la tipologia dell'impianto proposto e la particolare posizione in cui esso andrebbe ad inserirsi, tra le ZSC/ZPS Selva del Lamone (che, va sottolineato, è anche una Riserva Naturale della Regione Lazio, ai sensi della L.R. 29/1997 nonché un'IBA) e ZSC/ZCS Lago di Mezzano e Caldera di Latera ad est e la ZSC IT6010007 Lago di Bolsena (un'IBA, N° 099, anch'essa), rileviamo che lo studio si rivela particolarmente carente rispetto agli impatti del progetto sull'avifauna e chiroterofauna caratterizzate da notevole mobilità, dinamiche migratorie ed estensione degli Home Range ben oltre le zone di rifugio e riproduzione.

Nel recente Documento di orientamento pubblicato dalla Commissione europea (1), sia per i pipistrelli sia per gli uccelli vengono infatti elencati diversi tipi di ripercussioni tipicamente considerate nelle valutazioni dei parchi eolici in relazione al ciclo di vita dell'impianto e si sottolinea l'importanza di

una analisi caso per caso che tenga conto dei molteplici fattori determinanti per la raccolta di dati di base e per la valutazione della significatività.

Sembra evidente infatti come diverse specie di rapaci diurni ben rappresentati come presenza di nidificazione nei SIC/ZPS interessati, come Albanella (*Circus pygargus*), Biancone (*Circus gallicus*), Poiana (*Buteo buteo*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) abbiano necessità di reperire risorse trofiche all'esterno delle aree boscate, per cui estendono la loro attività di caccia proprio nelle zone interessate dal progetto dell'impianto eolico o almeno esiste un'elevata probabilità nell'attraversamento dei siti interessati dall'impianto da parte di queste specie di rapaci, caratterizzate, appunto, da elevata mobilità ed estesi Home Range.

In particolare va rilevato poi come, dai dati di monitoraggio della Riserva naturale Selva del Lamone, risulti attestata nell'area vasta di analisi la presenza (documentata dal rilievo di siti di nidificazione) della specie *Falco peregrinus* (falco peregrino) nelle gole del Fosso S. Paolo e del fiume Olpeta. (circa 9 Km). A riprova di quanto argomentato, per la valutazione degli impatti sui chiroterteri, le linee guida¹ rilevano l'opportunità di considerare "la potenziale distribuzione dei chiroterteri e l'attività nel raggio di 10 km dalle turbine (Rodrigues et al. 2008) e considerare l'effetto di cumulo". Lo stesso vale per l'avifauna, considerato anche il contesto in cui è inserito l'impianto e la presenza di altre ZPS nell'area vasta. Per le specie mobili, infatti, le incidenze legate alla realizzazione degli impianti eolici condizionano potenzialmente anche individui molto lontani dai relativi siti Natura 2000.

Chiroterrofauna

In relazione ai chiroterteri, il citato documento della Commissione indica i seguenti probabili impatti durante il ciclo di vita di un progetto per impianti eolici a terra: perdita e degrado di habitat; perturbazione e spostamento; frammentazione dell'habitat; collisione; effetto barriera; barotrauma (lesione ai tessuti corporei causata da variazioni della pressione); perdita o spostamento dei corridoi di volo e dei luoghi di appoggio; maggiore disponibilità di prede invertebrate, e pertanto maggior rischio di collisione, a causa dell'illuminazione notturna; effetti indiretti.

Nel documento si specifica inoltre che l'elaborazione delle metodologie di raccolta dei dati di base e per la valutazione della significatività degli effetti sui pipistrelli dipende da fattori biologici, ambientali o legati al progetto. Per i fattori biologici, oltre alla vulnerabilità/sensibilità della specie si dovrebbe tener conto, ad esempio, di: rischio di collisione che, oltre a dipendere dal comportamento di volo delle specie, è definito in larga misura dalle caratteristiche di foraggiamento, dal tipo di ecolocazione; fase del ciclo di vita annuale (ossia fase attiva, fase di ibernazione, riproduzione, migrazione, sciamatura); presenza di posatoi per ibernazione e maternità; vulnerabilità della popolazione, sulla base del rischio di collisione e dello stato delle specie. Tra i fattori ambientali, sono da considerare: la presenza di habitat entro una distanza di 200 metri da un piano o progetto, che saranno prevedibilmente utilizzati dai pipistrelli nel corso del loro ciclo di vita, tra cui foreste (specialmente foreste mature di latifoglie), alberi, reti di siepi, zone umide, specchi d'acqua, corsi d'acqua e passi di montagna; aree ristrette di ricerca di prede o di sosta dei pipistrelli, e/o il potenziale di strette rotte migratorie o di spostamento pendolare dei pipistrelli; corridoi fluviali (s.v. Nello specifico il fiume Olpeta sull'alveo del quale il progetto va letteralmente ad inserirsi e ad interferire) che possono essere utilizzati come rotte migratorie, la velocità e la direzione del vento, la temperatura e l'umidità relativa sono significativamente correlate sia alle attività che alla mortalità dei pipistrelli. Infine, in relazione alle caratteristiche progettuali, vanno considerati il numero e la dimensione delle turbine, la superficie spazzata dal rotore (2,26 ha) cui corrispondono diversi livelli di rischio.

Inoltre, "gli effetti di perturbazione, spostamento e barriera devono essere considerati caso per caso, tenendo conto della portata del piano o progetto, delle specie di pipistrelli di cui sia nota la presenza, del rispettivo uso dell'habitat, e dell'importanza dell'habitat di supporto per lo stato di

¹ Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente, *Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021

conservazione soddisfacente della popolazione, specialmente alla luce delle minacce esistenti e degli obiettivi di conservazione del sito” (Commissione europea, 2021).

Alla luce di quanto esposto, è evidente che, nello Studio presentato, né la raccolta dei dati né la valutazione della significatività degli impatti rispondano a detti criteri.

Avifauna

Anche in relazione agli uccelli, il documento della Commissione europea (2021), elenca le ripercussioni considerate nelle valutazioni di un progetto eolico durante il ciclo di vita dell'impianto: perdita e degrado di habitat, perturbazione e spostamento, frammentazione dell'habitat, collisione, effetto barriera, effetti indiretti.

Anche per l'avifauna i fattori determinanti per la raccolta di dati di base e la valutazione della significatività dell'incidenza sono molteplici, in particolare in relazione al rischio di collisione occorre considerare: dimensione della popolazione (le popolazioni di piccole dimensioni e a rischio sono più vulnerabili alle cause supplementari di mortalità); morfologia; abbondanza e stagionalità; altezza e velocità di volo; attività di volo notturna, illuminazione dell'infrastruttura, ecc. In relazione all'effetto barriera, l'ulteriore consumo di energia sostenuto dagli uccelli nidificanti a causa delle ripetute deviazioni effettuate per evitare un impianto eolico lungo il tragitto tra il nido e le aree di approvvigionamento di cibo può essere maggiore rispetto al consumo di energia associato all'effetto barriera che gli uccelli migratori devono sostenere per aggirare un impianto eolico. In relazione alla perdita e degrado dell'habitat, occorre considerare la flessibilità di una specie nell'uso del proprio habitat e la misura in cui è in grado di rispondere ai cambiamenti delle condizioni dell'habitat.

Infine, un fattore determinante è proprio la localizzazione dell'impianto eolico in prossimità di una ZPS: nelle vicinanze delle ZPS, infatti, si rinvencono il doppio dei cadaveri e i cadaveri rinvenuti appartengono, molto più spesso che altrove, a specie iscritte nella lista rossa o in Allegato I della Direttiva Uccelli.

Connessioni ecologiche

A fronte di una tale molteplicità di fattori ed incoerenze rilevate nell'elaborato, risulta di nuovo evidente come l'analisi effettuata risulti assolutamente, carente, schematizzata e parziale. Alla luce di quanto sopra esposto risulta in particolare non condivisibile e contestabile l'ottimismo della proponente basato sulla semplicistica e apodittica constatazione che tutte le opere in progetto sono ubicate all'esterno di aree appartenenti a Rete Natura 2000 mentre, ricordiamolo, le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) (GU Serie Generale n. 303 del 28-12-2019) stabiliscono che “La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è inoltre attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito, ma anche da quelli al di fuori di esso senza limiti predefiniti di distanza”. Nel caso dell'impianto eolico in oggetto l'area di intervento è sì esterna ai Siti Natura 2000 ma in una posizione incastrata fra molti di essi per cui non è possibile escludere, come sembra concludere la proponente, impatti sulle varie componenti faunistiche (specialmente uccelli migratori, rapaci e chiropteri) oggetto della protezione.

Valutazione degli effetti cumulativi con altri progetti.

Si contesta l'attendibilità del documento della proponente denominato *Ricognizione degli impianti eolici nell'area di interesse: in esercizio, autorizzati ed in corso di autorizzazione* (SIA0009A0). Dalla lettura di tale documento si potrebbe giungere all'erronea conclusione che non esistano effetti sinergici e cumulativi con altri progetti stante la tendenziosa incompletezza dei dati riportati. Nello studio e valutazione di tali effetti è invece indispensabile includere non solo le altre installazioni già esistenti ma anche il cumulo dei progetti presentati, in fase di verifica e autorizzazione a qualsiasi livello. Ebbene, sappiamo che nel raggio di circa 10 Km dal sito del proposto impianto, oltre ad essere presente una selva di installazioni di mini eolico (che per la Regione Lazio, si ricorda, corrisponde ad una taglia degli aerogeneratori fino a 1 MW di potenza, quindi non proprio *mini*) nei territori di Farnese, Ischia di Castro, Valentano, Piansano, Cellere, si trovano a varie fasi di autorizzazione presso il MASE o presso la Regione Lazio una quantità di progetti di installazione di impianti eolici industriali dei quali il citato documento omette l'esistenza e che qui, sicuramente per difetto, elenchiamo:

- 1) Farnese: impianto eolico industriale “Vallerosa” 29,4 MW, ditta Fri-El s.p.a.
- 2) Ischia di Castro: impianto eolico industriale “Monte Marano” 26,4 MW ditta SKI 30 srl.
- 3) Ischia di Castro: impianto eolico 30 MW, ditta Iris Rinnovabili.
- 4) Valentano-Cellere: impianto eolico “Cellere” 60 MW, ditta Iberdrola Renewables s.p.a.
- 5) Onano: Impianto Eolico “Montarzo” 68 MW ditta Fri-El s.p.a.
- 6) Capodimonte-Marta: impianto eolico “Capodimonte-Marta” 60 MW, ditta Wind Energy 2 s.r.l.
- 7) Pitigliano (GR) Impianto eolico “Rempillo” 37,2 MW ditta Sorgenia Renewables s.r.l.

Tutto ciò, ovviamente, in aggiunta alle localizzazioni degli impianti riportate nel documento della proponente.

Alla luce di quanto riportato è del tutto evidente che effetti cumulativi e sinergici negativi non solo esistono ma in seguito al cumulo di impianti in una ristretta zona- rischiano di assumere le dimensioni catastrofiche di una vera e propria selva eolica con tutto ciò che ne consegue in termini di impatti negativi devastanti sugli ambienti e sugli ecosistemi.

Come infatti sostenuto dalla giurisprudenza:

“La VINCA è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa avere incidenze significative su un sito, anche solo proposto, della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Le disposizioni dell'art. 6, par. 3, della Direttiva n. 92/43/CEE, inoltre, non si limitano ai piani e ai progetti localizzati esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi, infatti, hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che, nondimeno, potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione.”
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 05/10/2022, n.12639.

Conclusioni

Si ritiene che la documentazione della ditta proponente a riguardo degli impatti del progetto con le Aree protette del territorio sia particolarmente carente, di impostazione semplicistica e che opera una sostanziale sottostima degli impatti del progetto su di un territorio che conserva ancora caratteri di naturalità, ricchezza di biodiversità, risorse naturali di valore e importanza straordinaria.

In particolare, si contesta l'assenza di uno studio specifico di Valutazione di Incidenza, frutto di una sostanziale sottostima degli impatti del progetto rispetto alle aree tutelate secondo la normativa comunitaria Natura 2000 relativa agli ecosistemi e alla biodiversità.

7) IMPATTI, CUMULO E SATURAZIONE DELLE FER IN PROVINCIA DI VITERBO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO (D.G.R) N. 171 DEL 12/05/2023.

Come descritto nella prima e seconda Osservazione, l'impianto eolico industriale ha degli impatti notevoli sui beni di notevole interesse paesaggistico, culturale e naturalistico ubicati nella Regione Lazio e in particolare nella Provincia di Viterbo interessando i territori dei Comuni di Farnese, Valentano e Latera. La Regione Lazio nella Deliberazione di Giunta n. 171 del 12/05/2023 ha sancito che la Provincia di Viterbo ha già abbondantemente contribuito alla sua quota parte di produzione di energia elettrica assegnata dal Piano nazionale integrato

Energia e Clima (PNIEC) per il 2030. La Regione Lazio aveva raggiunto gli obiettivi già nel 2023. Infatti, nella D.G.R n. 171, la Regione ha:

*“RIBADITO che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti ...mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: **Viterbo 78.08%**, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0”;*

...CONSIDERATO che i commi 3 e 5 del... articolo 20 del d.lgs. 199/2021, come di seguito riportati, stabiliscono tra i principi generali per l'individuazione delle aree idonee, la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030:

CONSIDERATO che il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati, in particolare nella Provincia di Viterbo, rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici.

Quindi anche la Regione Lazio come Ente deputato dalla normativa nazionale a legiferare sulle aree idonee e non idonee si è espressa riguardo al fatto che abbia assolto ai doveri e alle quote stabilite dal PNIEC e in ambito regionale la provincia di Viterbo è stata quella con il più alto tasso di impianti FER tra tutte e quindi ormai satura ed il cumulo degli impianti FER installati, autorizzati e in progetto rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, L'impianto eolico “ Poggio del Mulino” oltre ad impattare sul territorio e sulle economie di tre Comuni (Valentano, Latera e Farnese,) si trova sia all'interno che nelle fasce di rispetto dei Beni di notevole interesse pubblico come si è precedentemente evidenziato e crea, come già accennato, degli impatti negativi anche sui beni naturalistici.

Alla luce anche dell'importante provvedimento amministrativo emanato dall'Ente pubblico a cui è attribuito dalla legge nazionale il compito di legiferare in materia di FER al fine del loro sviluppo pianificato in armonia con il territorio e l'ambiente per minimizzare gli impatti, si chiede il diniego dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto eolico “Poggio del Mulino”.

8) OSSERVAZIONE: ALTERNATIVA ZERO.

La Proponente nel documento SIA0002A0 “ Quadro di riferimento progettuale” nelle pagine da 86 e seguenti analizza l'alternativa zero, l'alternativa localizzativa e l'alternativa tecnologica.

L'analisi fatta dalla Proponente sulle energie rinnovabili è di carattere generale e non calata nel contesto territoriale dove vorrebbe collocare il suo impianto industriale. Come già illustrato, l'impianto si verrebbe a trovare in una zona dove sono già presenti a breve distanza impianti fotovoltaici e altri come impianti eolici industriali e geotermici che sono in procedura VIA o in

progetto. Quindi in una zona dove è presente già un notevole cumulo di impianti FER.

A riguardo si ricorda la D.G.R n. 171 del 2023 che ha sancito che la Provincia di Viterbo ha già raggiunto nel 2023 gli obiettivi di produzione di energia elettrica fissati dal Pniec per il 2030.

Le considerazioni della proponente si appellano in maniera generica al principio europeo della maggior diffusione degli impianti FER in un territorio regionale e in una provincia come quella di Viterbo che, come si è visto, ha dato un grandissimo contributo al raggiungimento degli obiettivi del Pniec per il 2030 assegnati alla Regione Lazio.

A riguardo si riportano i dati di Terna s.p.a reperibili sul sito (<https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/econnexion>). In Italia, al 31.03.2024, c'erano richieste di connessioni alla rete relative ad impianti di energia rinnovabile per 336,38 GW, di cui 90,41 GW per impianti eolici offshore. Sempre secondo i dati Terna, per soddisfare i criteri Fit for 55 (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 come obiettivo intermedio in previsione della neutralità carbonica sul territorio UE entro il 2050), l'Italia dovrebbe installare poco meno di 70 GW. Secondo il Global Wind Energy Council, l'Italia, con i suoi 8000 km di costa, si posiziona come il terzo mercato mondiale per lo sviluppo di eolico offshore galleggiante. Stime elaborate in collaborazione con il Politecnico di Torino indicano un potenziale di oltre 207GW. L' eolico offshore galleggiante è una tecnologia che viene utilizzata con successo nei paesi dell'Europa settentrionale e negli Stati Uniti d' America. In Italia del Sud ci sono progetti già approvati dal MASE per circa 1,8 GW. Tornando al Lazio, ci sono tre aree marine in cui sono previsti progetti per un totale di 6,18 GW, tra cui spicca il progetto di 540MW (al largo di Civitavecchia, che ha già ottenuto il parere favorevole di VIA e che quindi partirà tra pochissimo. È opportuno ribadire che l'eolico offshore rispetto all' eolico on shore, può produrre più energia perché si impiegano turbine più potenti ed in mare la presenza dei venti è più costante. Inoltre gli impatti sulle altre componenti ambientali, in particolare sul paesaggio, sulle vocazioni economiche esistenti sono molto minori rispetto a quelli dell' eolico a terra.

Sempre riferendosi alla sola Regione Lazio, il Piano Energetico Regionale, presenta le stime dell'ENEA, che ha calcolato, per difetto, come fino al 2050 le superfici di tetti residenziali e commerciali presentino un potenziale di installazione di pannelli fotovoltaici per una potenza di 8,6-9,7 GWp, pari ad una produzione di energia rinnovabile di 12000-13500 GWh /anno (PER Parte I, Contesto di Riferimento, pag.106-110). A questo si può aggiungere il potenziale dato da terreni industriali/marginali/da bonificare per una superficie di 4,6 km². Considerando 1MW/ettaro si arriva ad ulteriori 4600MWp di potenziale da installare.

- a) In considerazione anche del com. 3 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii e delle Linee guida nazionali di cui al D.M del 10.09.2010 che al fine di minimizzare gli impatti su tutte le componenti dell'ambiente, sulle identità culturali e le tradizioni

agroalimentari prevedono in via prioritaria l'utilizzo di aree già degradate e artificializzate, visto il potenziale di installazione in generale in Italia (l'Enea ha previsto in un suo recente studio che ricoprendo soltanto il 30% di tetti residenziali del Paese si coprirebbero le esigenze di energia elettrica per le abitazioni fino al 2030), Il Lazio, in particolare, ha enormi riserve di superficie date da coperture di edifici residenziali e non, sommate alle aree industriali/marginali/da bonificare fino ad adesso non sfruttate, tutte forme di FER di gran lunga meno impattanti per il paesaggio e la vita delle popolazioni anche a ridosso dell' impianto proposto. A queste potenzialità tecnologiche si aggiunga anche che la potenza di energia eolica prevista dal PER del Lazio per il 2030 (1,14 GW), verrebbe superato di 6 volte con l'installazione dell'impianto da 540MW al largo della costa di Civitavecchia e di altri progetti in via di definizione, come quello denominato "Ardea" (800MW), al largo della costa di Ardea/Aprilia (vedi anche le richieste di connessione sul sito di TERNA). Appare allora evidente che il progetto di impianto eolico industriale Poggio del Mulino non può essere assolutamente una priorità e deve quindi essere attuata l'Alternativa zero.

Poi al contrario di quanto afferma la Proponente, si ribadisce ancora una volta che l'impianto eolico industriale "Poggio del Mulino" trova in una zona di notevole interesse paesaggistico e culturale. Infatti l'impianto non solo verrebbe a collocarsi all'interno del perimetro del vincolo di notevole interesse pubblico "Ambito Paesaggistico...Orlo della Caldera di Latera" ma anche nelle fasce di rispetto dei 3 km di altri due vincoli di notevole interesse pubblico " le Conche del Lago di Bolsena e la Conca del Lago di Mezzano e territorio circostante". Ma oltre ai vincoli paesaggistici di notevole interesse pubblico, si ricorda che l'impianto si trova con le sue "Pale" alte 200 metri e larghe 170 metri a circa 2,5 dal Centro Storico e la Rocca di Valentano. Nelle fasce di rispetto dei 3 km ricadono anche diversi siti archeologici. L'area inoltre è interessata come già visto da vincoli naturalistici e a circa 3,5 km dal Centro Storico di Latera e la Rocca ci sarebbero 3 dei sette aerogeneratori mentre gli altri 4 si troverebbero tra 4 e 7 km. Tra 3,5 e 4,5 km anche tre aerogeneratori dal Centro Storico di Ischia di Castro e la Rocca. Quindi l'impianto si caratterizzerebbe sia nella sua sostanza che nel suo aspetto come elemento avulso dal contesto ambientale, culturale, storico, delle tradizioni agroalimentari minando l'identità culturale delle popolazioni che da trenta secoli vivono in questa parte della Provincia di Viterbo e del Lazio.

La proponente si riallaccia al solito discorso delle "ricadute occupazionali" sia in fase di costruzione dell'impianto che per la manutenzione senza contare che nell'area intermedia e vasta dell'impianto già esistono attività economiche agricole e agrituristiche che verrebbero danneggiate dall'insediamento di un impianto eolico industriale avulso da tutti gli altri elementi naturali, seminaturali e delle tradizioni agroalimentari che caratterizzano il territorio della Maremma sui quali insiste anche un Biodistretto, quello del Lago di Bolsena.

Quindi alla luce di quanto detto non emerge una congrua e adeguata considerazione

dell'alternativa zero e tantomeno di quella localizzativa. Quella tecnologica, venendo meno le prime due, si annulla da sola. Comunque, riguardo alla tecnologia si evidenzia che la produzione stimata di energia prodotta annualmente dall' impianto proposto sia verosimilmente esagerata. Infatti la proponente calcola con una producibilità di 2600 ore o del 30,3%. Basti dire che il progetto di eolico offshore di Plenitude e Cpi al largo di Civitavecchia, che per sua natura ha una producibilità molto maggiore degli impianti a terra, presenta delle stime di producibilità attorno al 29%. È quindi molto difficile che il progetto in questione raggiunga o addirittura superi una producibilità del 25% o 2150 ore. Un' ulteriore indicazione può essere presa dal fatto che secondo i dati della IEA (International Energy Agency), sezione Wind, (<https://iea-wind.org/about-iea-wind-tcp/members/italy/>) al 2021 la producibilità degli impianti installati in Italia si aggirava sul 21,6%, equivalente a ca. 1860 ore. Pur tendendo conto dei progressi tecnologici è quindi ragionevole pensare che non si raggiunga il 25% per il progetto qui proposto.

Concludendo, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (cfr. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333), non sono stati esposti e valutati in maniera completa, puntuale ed adeguata tutti gli effetti negativi dovuti alla realizzazione del progetto.

A quelli già evidenziati si ricordano gli effetti negativi sulla salute derivanti dall'effetto shadow-flickering e in particolare quelli prodotti dall'inquinamento acustico sia quello percepibile dall'orecchio umano che quello più insidioso degli infrasuoni. A riguardo si ricorda che il Consiglio di Stato francese ha recentemente certificato gli effetti dannosi degli infrasuoni sulla salute umana che si propagano anche a distanze notevoli superando anche gli ostacoli sebbene, come è noto, non vengano percepiti dall'orecchio umano ma comunque dannosi per la salute.

Inoltre si avrebbero delle ripercussioni negative anche sul valore degli immobili ed i terreni localizzati in un raggio di 10 chilometri dall' impianto eolico industriale.

Si evidenziano altresì gli impatti su beni e valori specificamente protetti da una moltitudine di prescrizioni poste a tutela di un ecosistema rurale intatto e unico nel suo genere.

E' palese quindi che un impianto industriale ad elevato impatto visivo e di consumo di suolo (così viene classificata questa tipologia di impianto dalla D.G.R Lazio n. 390/2022), con aerogeneratori alti 200 metri e larghi 170, in un territorio con irripetibili e notevoli aspetti paesaggistici, archeologici, naturalistici e di colture di particolare pregio biologico nonché di particolare interesse naturalistico-ambientale e di una vocazione economica agricola e turistica, risulterebbe completamente avulso dal contesto, ne sconvolgerebbe per sempre l'identità sociale, economica e culturale presente nell'area da trenta secoli.

Alla luce di quanto argomentato sia con i dati che con le altre evidenze, si chiede che venga

attuata l'alternativa zero e non venga realizzato l'impianto eolico industriale “Poggio del Mulino”

**9) OSSERVAZIONE: EFFETTO SHADOW FLICKERING.
(Ombreggiamento intermittente ed effetti negativi sulla salute umana)**

La proponente nel documento n. SNT001A0 “Sintesi non tecnica a pag 75 nell’
“Impatto positivo di entità non trascurabile sulla componente salute pubblica in fase di esercizio” afferma: *“La produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuisce alla riduzione di missione di gas climalternanti (crediamo sia climalteranti), con benefici non trascurabili sulla salute pubblica. Risultano invece del tutto trascurabili gli effetti sulla salute pubblica dovuti al rumore, allo shadow flickering ed all'elettromagnetismo.”*

Nel documento REL0017A0 pag 1 della *Premessa dello Studio degli effetti dello shadow flickering* la proponente afferma: *“È evidente che per rotori della tipologia di cui al presente progetto definitivo, aventi velocità di rotazione di circa 12 giri/min, la frequenza di passaggio ($0,7 \div 1,5$ Hz) risulta di gran lunga inferiore ai 2,50 Hz ritenuti quale limite inferiore del range considerato fastidioso per l'individuo, pertanto tali frequenze risultano del tutto innocue all'individuo e non hanno alcuna correlazione con attacchi di natura epilettica.*

Si anticipa che non si condivide assolutamente quanto affermato dalla proponente che il suo impianto eolico non ha effetti rilevanti sui recettori siano esse abitazioni o strutture agricole (altri edifici). Se non altro per testimonianze di persone che vivono in abitazioni o lavorano in altri edifici posizionati da 300 a mille metri distanza dagli aerogeneratori anche più piccoli di quelli che dovrebbero essere installati nell'impianto industriale “Poggio del Mulino”. Esempi del rumore e dell'effetto shadow-flickering sono noti sulla salute delle persone (stress, insonnia, ecc) che vivono o lavorano vicino agli aerogeneratori come documentato anche dall'ISDE (Medici internazionali per l'Ambiente).

Non a caso l'art. 5, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 definisce gli impatti ambientali come “effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Quindi, gli effetti di rilievo sull'insieme dei valori alla cui tutela è indirizzata la procedura di valutazione di impatto ambientale, la cui finalità – ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 – è quella di “... contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita”.

L'impianto eolico “Poggio del Mulino” oltre agli impatti sui Beni Paesaggistici, Culturali e naturalistici già evidenziati, genera, al contrario di quanto affermi la proponente, impatti anche sulla salute delle persone poiché i 7 aerogeneratori oltre a trovarsi nei pressi di

qualche struttura umana verrebbe a collocarsi a circa 2,5 km dal Centro Abitato di Valentano e tre di essi a circa 3,5 km da quello di Latera creando inquinamento acustico e lo *Shadow Flickering* (ombreggiamento intermittente). Quindi tutti e 7 gli aerogeneratori sono stati progettati con poca attenzione all'impatto sulla salute umana data le loro notevoli dimensioni infatti sono alti 210 metri e larghi 170 metri. Le relazioni spaziali tra un aerogeneratore ed un ricettore (abitazione), così come la direzione del vento risultano essere fattori chiave per la durata del fenomeno di shadow flicker. Per distanze dell'ordine dei 500 m, il fenomeno si verifica all'alba oppure al tramonto, ovvero in quelle ore in cui le ombre risultano molto lunghe per effetto della bassa elevazione solare. Quindi, come è facile immaginare, la condizione più penalizzante corrisponde al caso in cui il piano del rotore risulta ortogonale alla congiungente ricettore – sole; infatti, in tali condizioni, l'ombra proiettata darà origine ad un cerchio di diametro pari al rotore del generatore eolico. Il fenomeno sarà presente all'esterno e all'interno delle abitazioni con finestrate rivolte verso le ombre. Questo fenomeno si presenta durante l'arco della giornata ed è definito come la differenza di luminosità che si percepisce in presenza ed in assenza di shadow flickering in una data posizione. Questo particolare evento crea, quindi, le premesse per il manifestarsi di sfarfallii e di ombre sulle costruzioni più prossime ai sette aerogeneratori.

Questo fenomeno è molto impattante e molti studi mettono in risalto come abbia effetti negativi sulla salute dell'uomo. Si può citare ad esempio lo studio di Graham Harding, Pamela Harding, and Arnold Wilkins dell'Istituto di Scienze Neurologiche, Aston University Birmingham, UK, Dipartimento di Psicologia, University of Essex Colchester, UK che sostiene come le turbine eoliche, nel produrre l'effetto ottico chiamato “shadow flicker” (sfarfallio dell'ombra) producano danni alla salute dell'uomo.

Lo studio, nel caso delle turbine eoliche, ha preso in considerazione i parametri conosciuti che caratterizzano lo scatenamento dell'attacco epilettico causato da “shadow flicker”: contrasto, frequenza, rapporto pieno/vuoto, area retinica stimolata e percentuale di corteccia visiva coinvolta, determinando una “epilessia fotosensibile”. È stato osservato che il numero di pazienti disturbati dalla visione delle turbine eoliche non diminuisce in modo significativo fino a quando la distanza (tra soggetto e turbina) non eccede di cento volte l'altezza della turbina quindi in questo caso oltre i 20 km. Considerando che i ricettori più vicini sarebbero ubicati tra 300 e 1500 metri ci si può rendere conto degli effetti negativi sulla salute già accennati.

Nel dettaglio, per riguarda la “distanza ricettore-aerogeneratore” e l'effetto dello shadow-flickering, considerando che gli aerogeneratori sono “a vista” senza particolari

schermature (gli alberi ipotizzati per la mitigazione per crescere impiegano anni) e sono tutti “potenzialmente impattanti” poiché si troverebbero tutti a una “distanza ricettore-aerogeneratore inferiore a 1,5 km”, si evidenzia quanto segue:

WTG 01: a circa 500 metri si trovano gli immobili anche residenziali dell’azienda agricola “le Coste”, a circa 600 e 800 metri altre due abitazioni. Poco più lontano a circa 1 km si trovano altre quattro abitazioni e l’Eremo di S. Francesco.

WTG 02: nel raggio di 1 km – 1,5 km si trovano cinque edifici residenziali.

WTG 03: a 315 metri si trova un’abitazione ed a circa 400 metri un’altra abitazione ed altre strutture agricole. A 600 metri si trova un’altra abitazione.

WTG 04. A 490 metri da esso si trova un’abitazione e poi a 365 m si trovano delle strutture agricole. Nel raggio di 700 metri altre due strutture residenziali e due agricole.

WTG 05. A 330 metri da esso c’è un’abitazione. Tra i 600 e i 700 metri dalla “pala” si trovano altre due abitazioni.

WTG 06. A circa 850 metri due strutture residenziali che fanno parte di un’azienda agricola. Tra i 350 e i 700 metri altre quattro strutture agricole.

WTG 07. Tra i 400 e gli 800 metri si trovano 10 strutture agricole e una residenziale.

Appaiono evidenti gli impatti dei sette aerogeneratori sulle abitazioni, sulle strutture agricole e la loro non mitigabilità essendo in un contesto antropizzato e sulla base di ciò si chiede il diniego dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto.

10) OSSERVAZIONE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Nel documento REL0015A0 “Relazione impatto acustico” è riportata la normativa nazionale relativa alla misurazione del rumore generato dagli impianti eolici.

A pag 10 di questo documento, inopinatamente, spunta fuori la frase “*Gli aerogeneratori utilizzati nel progetto del parco eolico Astra*” e vengono elencate le caratteristiche tecniche anche con relativa tabella quindi non si capisce se tali dati sono riferiti all’impianto eolico “Poggio del Mulino” oppure a questo non meglio precisato “*parco eolico Astra*”.

Lo studio si conclude con la seguente proposizione a pag 28 “*Occorre sottolineare che, lo scopo del presente studio è quello di **evidenziare l’insorgere di eventuali criticità ambientali mediante la stima previsionale di valori significativi e non quello di definire quantitativamente un esatto scenario fisico**; è pertanto in tale ottica che va interpretata la valenza dei risultati, che sono da considerarsi sempre come indicativi, così come tutti i risultati da modelli di simulazione previsionale.*

Comunque, lo studio della proponente tende a presentare la potenziale attività dell’impianto industriale e in particolare degli aerogeneratori come non particolarmente impattante sulla salute umana.

IL Comitato Ambiente e Salute Tusciana sulla base anche di altre evidenze ritiene che gli infrasuoni invece abbiano degli effetti negativi sulla salute umana e considerando che

l'impianto eolico industriale "Poggio del Mulino" si andrebbe ad inserire a brevi distanze da abitazioni, strutture agricole e Centri abitati presenti nel raggio di neanche tre chilometri a quello di circa 6 km, i suoi potenziali effetti negativi siano stati sottovalutati soprattutto se si considera che si sommerebbero con quelli dell'ombreggiamento intermittente.

Secondo la definizione dell'Università di Udine che ha dato in una Scheda guida di prevenzione e protezione per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori sui luoghi di lavoro del 2005 gli infrasuoni sono:

"vibrazioni acustiche a bassa frequenza con limite superiore a 20 Hz ed inferiore a 0,1 Hz. Le principali sorgenti di infrasuoni comprendono compressori, ventilatori, convertitori, forni, macchine pesanti con parti in rotazione, motori diesel, macchine semoventi, mezzi di trasporto."

Gli infrasuoni secondo degli studi ed esperimenti effettuati in Inghilterra nel 2003 creano un senso di ansia, disagio, nervosismo, sentimenti di orrore e di paura, brividi lungo la schiena e sensazione di pressione sul torace. Anche un recente studio del 2023 del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università degli studi di Udine "Operazioni con possibile esposizione ad ultrasuoni" ha analizzato anche gli effetti degli infrasuoni derivanti da una esposizione prolungata per via aeree evidenziando degli effetti negativi sulla salute umana. In questo caso si assiste ad una sintomatologia di tipo generale caratterizzata da astenia, nausea, vomito, vertigini e reazioni psicologiche (nervosismo, stress, ecc.)

Al riguardo si ribadisce che il Consiglio di Stato francese con la Decisione n. 465036 del 08.03.2024 ha certificato gli effetti negativi sulla salute umana causati dagli infrasuoni emessi dagli aerogeneratori di un impianto eolico ed ha condannato l'impresa proprietaria al risarcimento dei cittadini danneggiati.

Per questi motivi e in considerazione delle varie abitazioni, immobili ed attività agricoli ubicati a poche centinaia di metri dai sette aerogeneratori nonché il Centro abitato di Valentano che si troverebbe a circa 2,5 km dagli stessi e alcuni a 3,5 km da quello di Latera nonché a 5-6 km da quelli di Ischia di Castro e Farnese e abitazioni sparse sul territorio, si invoca il Principio di precauzione in materia di ambiente e salute di derivazione europea e recepito dal nostro articolo Art. 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii - Principio dell'azione ambientale - 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga..." e si chiede il diniego dell'autorizzazione dell'impianto eolico industriale "Poggio del Mulino".

11) OSSERVAZIONE: RISCHIO COLLISIONE PER ROTTURA ELEMENTI ROTANTI e CROLLO AEROGENERATORE o SPEZZAMENTO TORRE.

Nel documento REL016A0 *Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti*, la proponente ammette che i calcoli delle distanze percorse dai vari elementi che si potrebbero distaccare dall'aerogeneratore e schiantarsi al suolo sono indicativi infatti si legge a pag n.2: *“Nel caso di rottura accidentale di un elemento rotante a seguito di distacco, attraverso le leggi della balistica classica è possibile determinare le **probabili traiettorie dell'elemento**. Infatti, nota la velocità di rotazione e le caratteristiche geometriche si può procedere all'applicazione delle leggi della fisica per addivenire ad una matematica stima delle traiettorie. **Questa stima è chiaramente semplificata vista la complessità del problema e le molte variabili che entrano nel calcolo**, soprattutto per ciò che riguarda le azioni aerodinamiche di portanza, resistenza e momento aerodinamico di difficile definizione soprattutto in caso di frammenti irregolari e di geometrie incognite.”*

Come già evidenziato i 7 aerogeneratori si trovano ad una distanza relativamente breve rispetto alle abitazioni e una in particolare si trova a poco più di 265 metri dalla strada comunale Pitigliano e un'altra a 435 metri dalla S.R. Castrense e tutti si trovano vicino a immobili residenziali e agricoli ed a una strade “sterrate” frequentate e quindi percorsa a piedi e in macchina come verrà dettagliato meglio in seguito. Come afferma anche la proponente è noto che possono verificarsi rotture della lama in rotazione o di pezzi della stessa.

Quello che invece non viene affermato dalla proponente è che possono verificarsi anche crolli dell'intero aerogeneratore o spezzamento della torre a causa di incendi o eventi atmosferici estremi sempre più frequenti anche nei nostri territori. Uno dei principali eventi che comporta la rottura della lama è rappresentato, come affermato anche dalla proponente, dalla fulminazione atmosferica anche se le lame sono idoneamente protette contro questi fenomeni mediante ricettori metallici disposti alle estremità delle lame ed idoneamente collegati a terra.

Purtroppo, la stima, come si è detto, è chiaramente semplificata vista *la complessità del problema e le molte variabili che entrano nel calcolo, soprattutto per ciò che riguarda le azioni aerodinamiche di portanza, resistenza e momento aerodinamico di difficile definizione soprattutto in caso di frammenti irregolari e di geometrie incognite*. In letteratura esistono degli studi condotti relativamente a questa specifica tematica. La proponente riporta anche, la massima gittata si ottiene quando la pala si distacca dal rotore con un angolo di 10° studio condotto dalla società Vestas Wind System: *“Vestas V80 – Blade Trow calculation under normal operationing conditions (2001)”*. Detto studio riporta la stima della traiettoria di una pala eolica in condizioni di normale funzionamento sia per la pala intera che per eventuali frammenti. Lo studio ipotizza che, in assenza di forze aerodinamiche 135° azimuth, considerando quale unica forza inerziale quella di gravità con approccio quindi conservativo e a vantaggio

di sicurezza. Viene quindi calcolato il tempo di volo considerando la velocità verticale iniziale applicata al centro di gravità. Nota la durata di volo e conoscendo le componenti orizzontali e verticali della velocità è possibile definire la traiettoria dell'elemento distaccatosi. Le conclusioni dello studio analitico del fenomeno, **basato su grossolane approssimazioni anche dichiarate**, ha dimostrato che è opportuno evitare la presenza di ricettori sensibili al probabile distacco di organi rotanti nella circonferenza di raggio 175 m dall'asse dell'aerogeneratore. **Il dato dei 175 metri lineari, riportato nel documento della proponente non è assolutamente condivisibile e non realistico in quanto addirittura inferiore all'altezza della pala.** Il fenomeno è molto più complesso da stimare analiticamente, per questo si rimanda all'esperienza dei costruttori più esperti i quali indicano detto fenomeno come molto raro con una variabilità di ritrovamenti dei frammenti a distanze molto varie, in relazione ai numerosi fattori che possono condizionare l'evento, l'orografia, la velocità del vento, la direzione, le azioni aerodinamiche di portanza che potrebbero spingere a centinaia di metri frammenti di elementi rotanti, come purtroppo avvenuto già in passato. Il rischio è elevato sia per gli abitanti che si trovano entro i 500 metri lineari sia per gli agricoltori che si troveranno a coltivare i suoli sottesi dall'impianto e per le persone che faranno sport a piedi, in bicicletta oppure a cavallo o motorizzati in particolare nei week end.

A questo proposito si elencano le varie strade al servizio di residenze o strutture ed attività agricole sulle quali vanno a impattare con gli effetti descritti i sette aerogeneratori. A queste strade si aggiungano anche tutte gli immobili residenziali e agricoli evidenziati anche dalla proponente nei sette documenti prodotti.

Aerogeneratore WTG 01: ad una distanza di pochi metri superiore alla sua altezza si trova una strada sterrata ben mantenuta proveniente dalla S.R 312 Castrense a 435 metri e quindi percorsa per le attività agricole. In caso di rottura di elementi della pala o del crollo o spezzamento della torre i pezzi dopo lo schianto a terra potrebbero arrivare fino alla strada suddetta ed alla strada regionale.

Aerogeneratore WTG 02: a 330 metri una strada sterrata ben mantenuta ed a 270 metri un'altra strada secondaria sempre ad uso agricolo.

Aerogeneratore WTG 03: a soli 125 metri, distanza molto inferiore all'altezza dell'aerogeneratore una strada sterra ben mantenuta e ad una distanza di soli 245 metri un'altra strada sterrata sempre frequentata per le attività agricole e per raggiungere l'abitazione che si trova a 315 metri e altre strutture agricole che si trovano a 400 metri.

Aerogeneratore WTG 04. Questo è l'aerogeneratore che potenzialmente sarebbe il più pericoloso in caso di incidente dovuto a rotture, spezzamenti di singole sue parti o crolli dello stesso. Infatti a soli 265 metri è ubicata la strada comunale Pitigliano che dal centro della

caldera si dirige a Valentano e in senso opposto al lago di Mezzano e anche a Pitigliano. A soli 150 metri un'altra strada sterrata che arriva prima ad un'abitazione posta a 490 da esso e poi a 365 m si trovano delle strutture agricole. A 235 metri si trova un'altra strada sterra ben mantenuta a servizio delle attività agricole e di un impianto fotovoltaico.

Aerogeneratore WTG 05. Anche questo aerogeneratore rappresenterebbe un pericolo più grande in caso di incidente, infatti a poco più di 200 metri c'è una strada sterrata ben mantenuta e un'altra interpoderale a circa 100 metri da esso. Poi a 330 metri c'è un'abitazione e relativa strada sterrata per raggiungerla che proviene dalla strada comunale Pitigliano.

Aerogeneratore WTG 06. A soli 140 metri una strada sterrata ben mantenuta al servizio delle attività agricole.

Aerogeneratore WTG 07. A soli 110 e 140 metri due strade sterrate ben mantenute al servizio delle attività agricole come quella secondaria che si trova a soli 60 metri da questo aerogeneratore.

Per questi ulteriori motivi legati all'incolumità delle persone, chiediamo che venga espresso parere contrario alla realizzazione dell'impianto eolico "Poggio del Mulino".

12) OSSERVAZIONE: ASSENZA della CARTOGRAFIA delle AREE PERCORSE dal FUOCO.

Ancorché necessaria, risulta assente anche la produzione di idonea cartografia munita di una relazione asseverata da cui sia possibile acclarare che tutta l'area vasta nella quale dovrebbero essere insediati i sei aerogeneratori e le relative opere connesse non sia stata percorsa dal fuoco. Sarebbe altrettanto opportuno produrre attraverso apposita relazione basata sul Piano A.I.B della Regione Toscana e della Regione Lazio il livello o i diversi livelli di rischio di incendio anche delle aree intermedia e vasta in considerazione dell'insistenza delle varie attività umane e colture agricole nella porzione di territorio interessato dall'impianto eolico.

13) OSSERVAZIONE: APPROSSIMAZIONE nella REDAZIONE del PROGETTO.

Ci sono elementi di grave carenza, errori e diversi refusi presenti nei vari documenti che evidenziano l'approssimazione con la quale è stato elaborato il progetto:

- 1) È stato ignorato completamente il vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico relativo all' *"Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di LATERA e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici"* in cui ricade totalmente l'impianto eolico "Poggio del Mulino".
- 1) Nel documento SIA 0003A0 "Progetto Definitivo" (pag. 28) viene sostenuto che *il Lazio è una regione autonoma a statuto speciale*, affermazione erronea e senza senso dato che il Lazio è una regione a statuto ordinario e l'aggettivo *autonoma* in senso

giuridico-legislativo non si riferisce *mai* alle regioni ma, eventualmente, a talune province.

- 2) Nello stesso documento (pag. 71) con riferimento allo studio sui chiropteri si cita il comune di **Morcone** (provincia di Benevento!) affiancandolo a Latera e Valentano (provincia di Viterbo in cui ricade il progetto). Da ciò si ritiene legittimo mettere in dubbio se i dati citati in questa sezione dello studio siano autentici e scientificamente validi o ricavati da un semplice copia-incolla da altri progetti.
- 3) Nel Documento REL0015A0 “Relazione impatto acustico” a pag 10 viene riportato “**Gli aerogeneratori utilizzati nel progetto del parco eolico Astra**” e vengono elencate le caratteristiche tecniche anche con relativa tabella quindi di nuovo non si capisce se tali dati sono riferiti all’impianto eolico “Poggio del Mulino” oppure al fantomatico “parco eolico Astra”.
- 4) Con riferimento alla Relazione Generale (Elaborati di Progetto REL0001A0) (pag. 31) si constata come i riferimenti citati che dovrebbero fare riferimento alla normativa della regione Lazio siano **completamente errati o inesistenti**.
"Il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali è stato approvato con DA n. 970 del 1991 e censisce parchi e riserve naturali ricadenti all'intero del territorio regionale in attuazione della Legge Regionale n. 98 del 6 maggio 1981, come modificata dalla Legge 14 dell'agosto 1988".

Tali riferimenti sono completamente sbagliati e fuori contesto e si riferiscono alla normativa sui Parchi della Regione Siciliana (!) senza riferimento alla effettiva legislazione regionale della Regione Lazio su Parchi ed Aree protette che è invece incentrata sulla **Legge Regionale N° 29 del 06 ottobre 1997 "Norme in materia di Aree protette regionali"**.

CONCLUSIONI

Alla luce delle Osservazioni che evidenziano notevoli impatti ambientali, naturalistici ed economici che non permettono mitigazioni finalizzate alla tutela del territorio e del suo enorme pregio, si chiede il diniego dell'autorizzazione per il progetto eolico industriale denominato “Poggio del Mulino”.

Il/la Sottoscritto/a FAVALE LUIGI dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione